

COMUNE DI RIETI

PROVINCIA DI RIETI



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 85 del 13/12/2010

OGGETTO: Regolamento in materia di esercizio, manutenzione ed ispezione degli impianti termici.

L'anno duemiladieci, e questo giorno tredici mese di dicembre ore 9,00 e segg., nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 06/12/2010 n. 71099 si è riunito il Consiglio comunale in sessione straordinaria in seduta pubblica di seconda convocazione.

Presiede la seduta il Prof. Gianni Turina

Sono presenti n. 28 Consiglieri e Assenti, sebbene invitati, il Sindaco e n. 12 Consiglieri, come segue:

N. D'ord	Nome e Cognome	P	A
1	Giuseppe Emili - Sindaco		1
2	Roberto Alunni		1
3	Moreno Imperatori	1	
4	Antonio Tosoni		1
5	Carlo Papi		1
6	Stefano Colantoni	1	
7	Fabio Nobili		1
8	Benito Valeri	1	
9	Attilio Mozzetti		1
10	Danilo Paoletti	1	
11	Antonio Emili	1	
12	Giovanni Rositani	1	
13	Walter Sabetta	1	
14	Oreste De Santis	1	
15	Carlo Pezzotti	1	
16	Alessandro Stazi		1
17	Attilio Carucci	1	
18	Antonella Giannantoni	1	
19	Mauro Lattanzi		1
20	Gianni Turina	1	
21	Adriano Gunnella		1

N. D'ord	Nome e Cognome	P	A
22	Gabriele Rossi	1	
23	Maurizio Tomassetti		1
24	Claudio Valentini	1	
25	David Festuccia	1	
26	Domenico Mareri	1	
27	Giosuè Calabrese	1	
28	Pierlorenzo Scacciafratte	1	
29	Bruno Chiarinelli	1	
30	Giorgio Cavalli		1
31	Massimiliano De Santis	1	
32	Gian Piero Marroni	1	
33	Umberto Onofri	1	
34	Italo Carotti		1
35	Maurizio Vassallo		1
36	Marco Giuseppini	1	
37	Massimo Petrongari	1	
38	Simone Petrangeli	1	
39	Ivano Paggi	1	
40	Paolo Bigliocchi	1	
41	Paolo Tigli	1	

Sono presenti ai lavori gli assessori Boncompagni, Rinaldi

Con la partecipazione del Segretario comunale dott. Giuseppe Morelli

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Il Presidente riferisce che il Consiglio comunale è chiamato a deliberare sulla proposta di deliberazione, avente per oggetto: **“Regolamento in materia di esercizio, manutenzione ed ispezione degli impianti termici”** ed invita l'assessore Boncompagni a relazionare in merito

“IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Rieti intende disciplinare le attività di esercizio, controllo ed eventuale manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici per le climatizzazioni invernali degli edifici nel territorio comunale, ai sensi del D. Lgs. 195/2005 e s.m.i. e dell'art. 7 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalle normative regionali di riferimento;
- l'Amministrazione Comunale ha sottoscritto un Protocollo d'Intesa con l'Amministrazione Provinciale di Rieti, la Camera di Commercio di Rieti, le Associazioni di categoria degli Artigiani, dei Consumatori e delle associazioni Ambientaliste;

Ritenuto che:

- si rende necessario regolamentare quanto in premessa lo svolgimento delle attività di competenza del Comune nell'ottica del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia;

Dato atto che il regolamento è stato sottoposto all'esame della Commissione Consiliare;

Visto il parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento reso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs 267 del 18 agosto 2000;

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione, non comportando la stessa onere alcuno a carico del bilancio comunale, non deve essere espresso il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria da parte del responsabile dell'ufficio di ragioneria;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente Antonio Boncompagni, redatta a cura del Dirigente del Settore IV Arch. Manuela Rinaldi;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

All'unanimità dei voti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare il **Regolamento in materia di esercizio, manutenzione ed ispezione degli impianti termici**;
2. l'allegato Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività del presente atto.

Con separata votazione, espressa per alzata di mano, all'unanimità dai voti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, stante l'urgenza.



f.to **IL PRESIDENTE**
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Prof. Gianni TURINA)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to **IL SEGRETARIO GENERALE**
(Dott. Giuseppe MORELLI)

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 - comma 1- del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DIRIGENTE SETTORE IV
f.to arch. Manuela Rinaldi

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 - comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to _____

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal **22 DIC. 2010**
ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 n. 2085 del REG. PUBBL.

è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267)

è divenuta esecutiva il

Li, **22 DIC. 2010**

IL MESSO COMUNALE
f.to **IL MESSO NOTIFICATORE**
Galli Maurizio


IL DIPENDENTE INCARICATO
(Granati Maria Rosa)
f.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Li, **22 DIC. 2010**



IL DIPENDENTE INCARICATO
(Granati Maria Rosa)
[Handwritten signature]



COMUNE DI RIETI

IV SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

INDICE

TITOLO I Principi Generali	4
Art. 1 Premesse e Finalità	4
Art. 2 Inquadramento Normativo	4
Art. 3 Definizioni	5
Art. 4 Ambiti Di Applicazione.....	7
TITOLO II Il Servizio Pubblico Di Verifiche Impianti Termici	8
Art. 5 Finalità Del Servizio	8
Art. 6 Natura Del Servizio	8
Art. 7 Funzioni E Compiti Del Comune	8
Art. 8 Ufficio Competente	9
TITOLO III Attività Correlate Al Servizio Pubblico.....	10
Art. 9 Esercizio, Controllo Ed Eventuale Manutenzione Degli Impianti Termici E Controllo Di Efficienza Energetica	10
Art. 10 Libretto Di Impianto, Scheda Identificativa, Terzo Responsabile, Amministratore Di Condominio.....	10
Art. 11 Impianti Termici Dismessi	11
TITOLO IV Contenuto E Svolgimento Del Servizio.....	12
Art. 12 Catasto Degli Impianti Termici	12
Art. 13 Certificazione Degli Impianti Termici.....	12
Art. 14 Bollino Verde	13
Art. 15 Accertamento Documentale Della Certificazione	13
Art. 16 Cadenza Ed Estensione Delle Ispezioni	13
Art. 17 Visita Ispettiva Onerosa.....	14
Art. 18 Visita Ispettiva Non Onerosa.....	15
Art. 19 Gestione Del Mancato Pagamento.....	15
Art. 20 Prescrizione a Mettere a Norma L'impianto.....	15
Art. 21 Comunicazione di Avvenuta Messa a Norma	16
Art. 22 Mancata Comunicazione di Avvenuta Messa a Norma.....	16
Art. 23 Mancato Raggiungimento dei Valori del Rendimento di Combustione.....	16
TITOLO V Oneri Del Servizio	17
Art. 24 Oneri Per La Certificazione e per l' Ispezione	17
TITOLO VI Formazione, Informazione, Partecipazione e Collaborazione.....	18
Art. 25 Attività Formative.....	18



Art. 26 Attività Informative	18
Art. 27 Tavolo Tecnico Per Gli Impianti Termici	18
Art. 28 Consulta Per Gli Impianti Termici	18
Art. 29 Rapporti Con Enti Locali e Altre Strutture Pubbliche.....	19
TITOLO VII Affidamento Del Servizio	20
Art. 30 Soggetti preposti al servizio di archiviazione ed ispezione.....	20
Art. 31 Organismo Esterno	20
Art. 32 Affidamento All'organismo Esterno	21
Art. 33 Obblighi Dell'organismo Esterno	21
Art. 34 Attività Di Controllo Sull'organismo Esterno	22
TITOLO VIII Attività Sanzionatoria	23
Art.35 Sanzioni	23
TITOLO IX Disposizioni Transitorie E Finali	24
Art. 36 Disposizioni	24



TITOLO I Principi Generali

Art. 1 Premesse e Finalità

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 267/2000, e secondo quanto indicato dal D.lgs. 192/05 e s.m.i., disciplina le attività di esercizio, controllo ed eventuale manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale degli edifici, secondo quanto disposto dalle normative nazionali e regionali di riferimento.

In particolare definisce indirizzi e procedure riguardanti le:

- a) Attività di controllo pubblico, sia documentale che in sito riguardanti:
 - 1) La certificazione degli impianti termici;
 - 2) L'accertamento documentale delle certificazioni;
 - 3) L'ispezione domiciliare degli impianti;
 - 4) L'analisi e la gestione degli esiti delle ispezioni;
 - 5) L'attività sanzionatoria;
- b) Attività di esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici;
- c) Attività di promozione, partecipazione e collaborazione.

2. Nella redazione del regolamento si è tenuto conto del Protocollo Di Intesa sottoscritto tra la Amministrazione Provinciale di Rieti, l'Amministrazione Comunale di Rieti, la Camera di Commercio di Rieti, le Associazioni di Categoria degli Artigiani, dei Consumatori e delle Associazioni Ambientaliste; tale protocollo è stato approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 46 il 21 marzo 2007, con Delibera di Giunta Comunale n° xx del xx.xx 2007, degli stessi autori, e forma parte sostanziale del presente regolamento.

3. Si è inoltre tenuto conto della evoluzione normativa di settore specifica ed applicabile e della esigenza funzionale necessaria.

Art. 2 Inquadramento Normativo

1. Il presente Regolamento è adottato per le finalità espresse e per gli adempimenti previsti dai seguenti dispositivi normativi di carattere nazionale e regionale:

- a) Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 "Norme per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile";
- b) Legge 5 marzo 1990 n. 46 art. 8, 14 e 16 "Norme sulla sicurezza degli impianti";
- c) Legge 9 gennaio 1991 n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- d) D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e successive modifiche ed integrazioni "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10";
- e) Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali";
- f) D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 551 "Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici";
- g) Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 "Rendimento energetico in edilizia";
- h) Decreto Ministeriale 17 marzo 2003 "Aggiornamento agli allegati F e G del D.P.R. n. 412/93";
- i) Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia";

- j) Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni "Norme in materia Ambientale";
- k) Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n. 311 "Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
- l) Legge Regionale 14/1999, "Organizzazione delle funzioni al livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo", relativamente a "il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e l'uso razionale dell'energia";
- m) Legge Regionale 6/2008, che riguarda la sostenibilità energetico - ambientale nella progettazione e realizzazione delle opere edilizie pubbliche e private;
- n) Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a della legge n. 248 del 2 dicembre 2005 , recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici".

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intende:

- a) "impianto termico" è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti termici e sono quindi soggetti agli obblighi previsti dalla legge quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW;
- b) "potenza termica del focolare di un generatore di calore" è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- c) "proprietario dell'impianto termico" è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dalla legislazione vigente sono da intendersi riferiti agli amministratori;
- d) "occupante" è chiunque che, pur non essendone proprietario, abbia la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnici. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare stessa subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi previsti dal presente Regolamento e nelle connesse responsabilità limitatamente all'esercizio e alla manutenzione dell'impianto termico. La definizione di occupante coincide con quella di utente dell'impianto termico e, qualora non sia stato individuato il terzo responsabile dell'impianto termico, equivale al responsabile dello stesso;
- e) "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico" è la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica e organizzativa è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale;
- f) "esercizio e manutenzione di un impianto termico" è il complesso di operazioni, che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente:

- conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo del contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza;
- g) "conduzione" è il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, attraverso comando manuale automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l'impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo, ove previsto, nelle quantità e qualità necessarie a garantire le condizioni di comfort;
- h) "controllo dell'impianto" sono le operazioni svolte da tecnici facenti parte di imprese abilitate finalizzate alla verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto sia ai fini dell'attuazione di procedimenti di manutenzione, riparazione, ecc, che per sincerarsi dei risultati conseguiti con le operazioni in questione;
- i) "manutenzione ordinaria dell'impianto termico" sono le operazioni previste nei libretti di uso e manutenzione degli apparecchi e componenti, che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente. Al termine delle operazioni di manutenzione dell'impianto, il tecnico deve rilasciare un rapporto di controllo di efficienza energetica, conforme all'Allegato F, di cui al Decreto Legislativo n. 192/2005 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 311/2006 per impianti di potenza uguale o superiore a 35 kW o all'Allegato G di cui al Decreto Legislativo n. 192/2005 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 311/2006 per impianti di potenza inferiore a 35 kW;
- j) "manutenzione straordinaria dell'impianto termico" sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
- k) "controllo di efficienza energetica dell'impianto" sono le operazioni svolte da tecnici facenti parte di imprese abilitate effettuate anche mediante apposite apparecchiature di misura, finalizzate alla determinazione del rendimento di combustione del generatore di calore nonché al controllo degli elementi di cui all'Allegato F al Decreto Legislativo n. 192/2005 così come modificato dal Decreto Legislativo 311/2006 per impianti di potenza uguale o superiore a 35 kW e all'Allegato G al Decreto Legislativo n. 192/2005 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 311/2006 per impianti di potenza inferiore a 35 kW. Gli esiti del controllo di efficienza energetica devono essere riportati dal tecnico sul libretto di impianto o di centrale;
- l) "Autorità Competente" è il Comune di Rieti, nell'ambito del proprio territorio;
- m) "Organismo Esterno" è un Organismo Esterno al Comune di Rieti cui lo stesso può affidare in tutto o in parte i compiti ad essa assegnati dalla normativa vigente. L'Organismo Esterno, nelle more della definizione dei requisiti professionali di cui all'art. 4, comma 1), lett. c) del Decreto Legislativo n. 192/2005, deve rispettare i requisiti minimi di cui all'Allegato I al D.P.R. n. 551/99 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. n. 10/1991);
- n) "impianto certificato" è l'impianto per il quale è trasmesso al Comune di Rieti, secondo le modalità dalla stessa stabilite, il rapporto di controllo di efficienza energetica conforme all'Allegato F di cui al Decreto Legislativo n. 192/2005 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 311/2006 (disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs.192/05, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia) per impianti di potenza al focolare uguale o superiore a 35 kW o all'Allegato G di cui al Decreto Legislativo n. 192/2005 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 311/2006 per impianti di potenza al focolare inferiore 35 kW, corredato dall'attestazione di pagamento dell'onere previsto dal Comune per la certificazione.



- o) "accertamento" è l'insieme delle attività di controllo pubblico svolte dal Comune di Rieti diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
- p) "ispezioni sugli impianti" sono gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti dal Comune di Rieti, mirati a verificare che gli impianti siano eserciti e mantenuti nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 4 Ambiti Di Applicazione

1. L'ambito di applicazione territoriale delle presenti norme regolamentari, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, coincide con il territorio del Comune di Rieti.
2. L'ambito di applicazione concernente gli impianti è riferito agli impianti tecnologici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti, compresi gli impianti individuali di riscaldamento, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo.
3. Sono considerati impianti assimilati agli impianti termici gli apparecchi quali stufe, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; essi sono soggetti agli obblighi previsti dalla legge e dal presente Regolamento quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.
4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione:
 - a) Gli impianti adibiti alla climatizzazione estiva;
 - b) Gli impianti alimentati a combustibili solidi;
 - c) Gli impianti costituiti da apparecchi mobili e portatili;
 - d) Gli impianti inseriti in cicli di processo, purché sia prevalente tale tipo di utilizzo.



TITOLO II Il Servizio Pubblico Di Verifiche Impianti Termici

Art. 5 Finalità Del Servizio

1. Il servizio "Verifiche Impianti Termici" rappresenta l'insieme delle attività di carattere pubblico, di competenza del Comune di Rieti, finalizzate a:

- a) Ridurre i consumi di energia;
- b) Ridurre i livelli di emissioni inquinanti;
- c) Ricondurre alle condizioni di corretto funzionamento gli impianti non conformi, anche per assicurare la sicurezza degli stessi e la salute degli utenti;
- d) Accrescere la consapevolezza dell'uso razionale dell'energia da parte degli utenti finali, anche allo scopo di evidenziare il positivo impatto sulle dinamiche socio-economiche locali;
- e) Rendere consapevoli gli utenti finali delle implicazioni ambientali e sociali derivanti dall'utilizzo delle risorse energetiche non rinnovabili, nell'esercizio degli impianti termici;
- f) Sollecitare gli utenti finali ad adottare comportamenti virtuosi per la diminuzione degli elementi negativi derivanti dall'utilizzo delle risorse energetiche per l'esercizio degli impianti termici e coinvolgerli in azioni positive per la riduzione degli effetti critici nel contesto ambientale e sociale;
- g) Monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche in materia di risparmio energetico ed uso razionale dell'energia.

Art. 6 Natura Del Servizio

1. Il servizio "Verifiche Impianti Termici" è un servizio pubblico locale improntato a modelli di efficacia ed efficienza.

2. E' fondato sull'equa ripartizione dei costi tra tutti gli utenti finali e sul valore sociale delle tariffe pubbliche e delle sanzioni pecuniarie.

3. Qualunque sia la forma di gestione individuata, il servizio non può assumere le caratteristiche di attività lucrativa o di carattere economico-speculativo, rientrando contemporaneamente nelle potestà pubbliche obbligatorie del Comune di Rieti e nelle attività obbligatorie poste in capo agli utenti finali.

4. Al fine di dare ottimale attuazione a quanto previsto al comma 3, il Comune accerta le particolari condizioni di svolgimento del servizio, derivanti dal contesto di riferimento, che possono costituire elementi rilevanti per la sua qualificazione e per l'individuazione dei moduli gestionali più appropriati.

5. Al netto di tutti gli oneri di esercizio e gestione, eventuali proventi derivanti dalle attività pubbliche di verifica degli impianti termici devono essere destinati in via esclusiva alla promozione del servizio, alle attività di diffusione e conoscenza dell'uso razionale dell'energia e del risparmio energetico, a iniziative di solidarietà sociale rivolte ad utenti e comunità svantaggiate.

6. Al netto di tutti gli oneri di esercizio e gestione, eventuali proventi derivanti dalle attività sanzionatorie sono destinati, in misura non inferiore al 50% ad alimentare un fondo di rotazione per iniziative ad alto valore sociale.

Art. 7 Funzioni E Compiti Del Comune

1. Il Comune di Rieti, Autorità Competente, svolge le seguenti funzioni ed i seguenti compiti:

- a) Costituzione ed aggiornamento del catasto degli impianti termici del territorio di competenza;
- b) Accertamento di tutte le certificazioni pervenute;
- c) Ispezione da effettuarsi presso gli utenti ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità delle certificazioni trasmesse;
- d) Comunicazione agli utenti sul corretto funzionamento degli impianti e conformità alle leggi vigenti, laddove se ne ravvisi la necessità;

e) Adozione dei provvedimenti di competenza, qualora se ne ravvisi la necessità, volti al rispetto della normativa, alla tutela degli utenti e degli impianti;

f) Gestione dell'attività sanzionatoria;

g) Trasmissione alla Regione, nei termini stabiliti, con previsione di aggiornamento biennale, di una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza, controllo e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni e degli accertamenti effettuati nell'ultimo biennio;

h) Aggiornamento del circuito professionale e formazione di nuovi operatori per lo sviluppo e la qualificazione di servizi, anche innovativi, nelle diverse fasi del processo edilizio con particolare attenzione all'efficienza energetica e alla installazione e manutenzione degli impianti termici;

i) Formazione di esperti qualificati e indipendenti da impiegare nel sistema degli accertamenti e delle ispezioni impiantistiche;

j) Sensibilizzazione, informazione ed assistenza all'utenza ed ai tecnici del settore relativamente alle attività di certificazione, accertamento ed ispezione degli impianti termici.

2. Il Comune di Rieti può affidare, in tutto o in parte, lo svolgimento delle funzioni e dei compiti sopra riportati ad un Organismo Esterno.

Art. 8 Ufficio Competente

1. L'Ufficio Competente è operante presso il settore IV, Pianificazione e Gestione del Territorio.

2. All'Ufficio sono attribuiti, in tutto o in parte, i compiti e le funzioni di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

TITOLO III Attività Correlate Al Servizio Pubblico

Art. 9 Esercizio, Controllo Ed Eventuale Manutenzione Degli Impianti Termici E Controllo Di Efficienza Energetica

1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli edifici, devono essere condotti nel rispetto delle normative vigenti e delle disposizioni recate dal presente Regolamento.
2. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente. Qualora l'impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente. Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico degli apparecchi e dei dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il proprietario, il conduttore, l'amministratore o il terzo responsabile di un impianto, non disponga delle istruzioni dell'impresa installatrice, né del fabbricante del generatore di calore o di altri apparecchi fondamentali, i predetti soggetti devono farsi parte attiva per reperire copia delle istruzioni tecniche relative allo specifico modello di apparecchio. In mancanza delle suddette istruzioni, il controllo e l'eventuale manutenzione devono essere eseguiti con cadenza annuale. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione l'operatore è tenuto a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo e manutenzione conforme all'allegato G al Decreto Legislativo n. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni, per gli impianti con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW e all'allegato F allo stesso decreto, per gli impianti con potenza nominale al focolare maggiore o uguale a 35 kW. La suddetta compilazione deve essere effettuata conformemente a quanto previsto nello schema di corretta compilazione degli allegati F e G, come predisposti dall'allegato "A" al presente regolamento.
3. I controlli di efficienza energetica dell'impianto sono finalizzati a contenere i consumi di energia entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente. Essi devono essere eseguiti con le seguenti scadenze temporali:
 - a) ogni anno per gli impianti di potenza al focolare uguale o superiore a 35 kW;
 - b) ogni due anni per gli impianti di potenza al focolare inferiore a 35 kW destinati al riscaldamento degli ambienti con o senza produzione di acqua calda sanitaria;
 - c) ogni quattro anni per gli apparecchi assimilati agli impianti.
4. Per generatori di calore di potenza termica nominale al focolare complessiva uguale o maggiore di 350 kW è prescritta, inoltre, una seconda determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare, normalmente, a metà del periodo di riscaldamento.
5. Gli esiti del controllo di efficienza energetica devono essere riportati dal tecnico sul libretto di impianto o di centrale. Il responsabile dell'impianto dovrà conservare il modello F o G insieme alla documentazione di corredo all'impianto.
6. I modelli F e G adottati nel territorio di competenza possono essere adeguati alle esigenze dell'Ente e forniti alle ditte di manutenzione che sono tenute ad utilizzare esclusivamente detti modelli.

Art. 10 Libretto Di Impianto, Scheda Identificativa, Terzo Responsabile, Amministratore Di Condominio

1. Per gli impianti termici di nuova installazione, ovvero quelli sottoposti a ristrutturazione o a sostituzione del generatore di calore, la compilazione iniziale del libretto d'impianto deve

essere effettuata dalla ditta installatrice, all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, in quanto, avendo realizzato l'impianto termico, è in grado di verificarne la sicurezza e funzionalità nel suo complesso ed è tenuta, pertanto, a rilasciarne la dichiarazione di conformità. Copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione, deve essere inviata dalla ditta installatrice al Comune di Rieti. Anche nel caso in cui la ditta installatrice non coincida con quella che effettua il collaudo e la prima accensione, l'obbligo di invio della scheda identificativa dell'impianto costituita dalla prima pagina del libretto, rimane in carico alla ditta installatrice.

2. L'occupante dell'immobile è tenuto a conservare il libretto dell'impianto o della centrale, presso l'edificio o l'unità immobiliare in cui sono collocati gli impianti e a consegnarlo al proprietario o al subentrante, con gli allegati debitamente aggiornati.

3. Il soggetto nominato terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, è tenuto a dare comunicazione di nomina, di revoca o di dimissioni, al Comune di Rieti. Inoltre è tenuto a consegnare il libretto dell'impianto o della centrale con gli allegati, debitamente aggiornati, al proprietario o all'eventuale terzo responsabile subentrante. Le comunicazioni di cui sopra devono essere prodotte mediante l'utilizzo dello schema riportato nell'appendice del libretto di impianto e di centrale, di cui al Decreto Ministeriale 17 marzo 2003.

4. Nel caso di impianto centralizzato, l'amministratore di condominio è, a tutti gli effetti, da considerarsi responsabile dell'impianto per l'esercizio e la manutenzione, salva la nomina di un terzo responsabile. E' tenuto a comunicare la propria nomina e l'eventuale revoca o dimissione dal ruolo di amministratore. E' tenuto, inoltre, agli obblighi di consegna della documentazione all'eventuale proprietario o subentrante.

5. Le documentazioni previste ai commi precedenti devono essere inviate al Comune di Rieti, entro 60 giorni, a mezzo raccomandata A/R, telefax o qualsiasi altro mezzo in grado di documentare l'avvenuto inoltro.

Art. 11 Impianti Termici Dismessi

1. Il responsabile dell'impianto termico al servizio di una unità abitativa non occupata, può comunicare la condizione di non utilizzo dell'immobile ed essere esonerato, di conseguenza, dai controlli definiti dal presente Regolamento, a condizione che provveda al distacco dell'impianto dalla rete gas o da quella elettrica.

2. La comunicazione di dismissione con assunzione di responsabilità e impegno a segnalare l'eventuale riattivazione dell'impianto, va inviata al Comune di Rieti. Ad essa va annessa la dichiarazione di conformità o relazione tecnica di intervento dismissione, rilasciata da un tecnico abilitato. In essa va definito nei particolari l'intervento eseguito per il distacco.

3. Il responsabile dell'impianto è tenuto a consentire il sopralluogo del Comune di Rieti, finalizzato a verificare la veridicità di quanto dichiarato.

TITOLO IV Contenuto E Svolgimento Del Servizio

Art. 12 Catasto Degli Impianti Termici

1. L'Ente, come previsto dalla vigente normativa nonché ribadito dal protocollo di intesa, provvede a costituire ed aggiornare il catasto degli impianti termici nel territorio di competenza.
2. Le aziende fornitrici di combustibili rendono disponibili annualmente all'Ente gli elenchi aggiornati e completi di tutti gli utenti serviti, comprensivi dei dati di domiciliazione fiscale, entro 60 giorni dalla richiesta e su supporto informatico.

Art. 13 Certificazione Degli Impianti Termici

1. La procedura della certificazione coniuga il raggiungimento degli obiettivi previsti in materia di sicurezza, di riduzione dei consumi energetici e di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, con il contenimento degli oneri posti a carico dei cittadini. L'utente che si avvale di tale procedura può essere soggetto ad una ispezione a campione, gratuita per impianti di potenza non superiore a 35 kW, i cui costi sono già ricompresi negli oneri della certificazione, come ribadito dal protocollo di intesa.
2. La certificazione è ammessa per tutte le tipologie di impianti termici, indipendentemente dalla potenza al focolare, e per gli impianti assimilati agli impianti termici.
3. L'acquisizione delle certificazioni avverrà in maniera continuativa, per l'intero periodo di riferimento, ovvero:
 - a) annualmente per gli impianti con potenza maggiore o uguale a 35 kW;
 - b) ogni due anni per gli impianti con potenza inferiore a 35 kW;
 - c) ogni quattro anni per gli impianti assimilati agli impianti termici.
4. Il Comune di Rieti, oltre a garantire l'assistenza agli utenti, rende noti le modalità e i termini previsti per la certificazione, mediante l'ausilio dei mezzi ritenuti più idonei, nonché tramite l'affissione di un manifesto istituzionale presso l'Albo Pretorio di ciascun Comune.
5. La certificazione dell'impianto termico si effettua attraverso il controllo di efficienza energetica, svolto da tecnici facenti parte di imprese abilitate, effettuato anche mediante apposite apparecchiature di misura, finalizzate alla determinazione del rendimento di combustione del generatore di calore, nonché al controllo degli elementi previsti dagli allegati F e G al Decreto Legislativo n. 192/2005 e successive modifiche e integrazioni. Al termine delle operazioni di controllo il tecnico redige il rapporto di efficienza energetica, in triplice copia.
6. Una copia del rapporto, corredato dall'attestazione di pagamento dell'onere previsto per la certificazione e consegnato all'Ente da parte del manutentore unitamente al modello di cui all'Allegato C al presente regolamento, entro 60 giorni dall'intervento, costituisce la certificazione dell'impianto termico; la seconda copia viene tenuta dal manutentore, mentre l'originale deve rimanere allegato al libretto di impianto o di centrale, e deve essere reso quindi disponibile per eventuali ispezioni.
7. Gli impianti per i quali fossero presentati i rapporti di controllo di efficienza energetica sprovvisti del pagamento della tariffa dovuta, o con pagamento minore, qualora non autorizzati per particolari condizioni economiche del titolare dell'impianto, saranno considerati non certificati e quindi soggetti ad ispezione onerosa.
8. Il Comune di Rieti verifica la completezza e la veridicità dei dati riportati nel rapporto di controllo di efficienza energetica, al fine di validare la certificazione dell'impianto.
9. L'impresa di manutenzione che consegnasse rapporti di controllo di efficienza energetica privi di dati tecnici o anagrafici ovvero recanti dati incongruenti o incompleti, è convocata dal Comune di Rieti al fine di completare, integrare o sostituire il rapporto di controllo di efficienza energetica. Nel caso non provvedesse nei termini assegnati, le sarà temporaneamente sospesa la fornitura delle attestazioni di avvenuto pagamento dell'onere previsto per la certificazione, di cui al successivo art. 14; sarà inoltre passibile di sanzione secondo l'art. 35.

Art. 14 Bollino Verde

1. Il Bollino Verde, approvato con il protocollo di intesa, rappresenta lo standard per il pagamento della tariffa relativa alla certificazione degli impianti termici di potenza non superiore a 35 kW (rapporto di controllo tecnico su modello G).
2. E' prodotto dal Comune di Rieti, nell'osservanza di criteri antifrode ritenuti più idonei, ed è rilasciato unicamente e direttamente alle associazioni aderenti al Protocollo di Intesa (cfr. allegato "A" del presente Regolamento), che debbono obbligatoriamente far utilizzare ai propri associati aderenti al progetto "Bollino Verde" questa forma di corresponsione.
3. Il responsabile dell'impianto termico che intende avvalersi della procedura della certificazione è tenuto a versare direttamente al manutentore la tariffa del bollino verde.
4. Per utenti che, per la procedura di certificazione, si avvalgono di manutentori non iscritti alle associazioni di categoria firmatarie del protocollo di intesa, o iscritti ma che non aderiscono al progetto "bollino verde", resta ferma la corresponsione tramite bollettino postale n. 15030026, intestato a "Amministrazione Comunale di Rieti", con causale "controllo impianti," sempre per la certificazione degli impianti termici di potenza non superiore a 35 kW (rapporto di controllo tecnico su modello G).
5. La tariffa relativa è individuata nel rispetto di quanto stabilito agli artt. 6 e 24 del presente Regolamento.

Art. 15 Accertamento Documentale Della Certificazione

1. Il Comune di Rieti provvede all'accertamento documentale di tutti i rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e qualora ne rilevi la necessità, ad attivarsi presso gli utenti, anche attraverso visita ispettiva, affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti eventualmente necessari.
2. Gli impianti che evidenziano anomalie non riguardanti l'esercizio e la manutenzione, anche se non sottoposti a visita ispettiva gratuita, sono segnalati periodicamente ai Comuni e agli altri organismi eventualmente competenti.
3. Le certificazioni recanti prescrizioni, relative ad impianti potenzialmente pericolosi, devono essere immediatamente trasmesse ed evidenziate al Comune di Rieti e comunque non oltre i 5 giorni lavorativi successivi all'intervento tecnico, al fine di consentirne una gestione tempestiva. Il Comune, accertata la criticità segnalata, prescrive al responsabile dell'impianto termico il non utilizzo dello stesso e assegna un termine di 30 giorni entro il quale ripristinare le normali condizioni di funzionamento e darne comunicazione, secondo la procedura definita all'art. 21 del presente Regolamento. Il Comune comunica agli Enti competenti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti a tutela della pubblica incolumità. La mancata comunicazione di avvenuta messa a norma, nei termini assegnati, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti e dal presente Regolamento.
4. Le certificazioni recanti osservazioni e raccomandazioni, opportunamente valutate, potranno essere oggetto di visita ispettiva e contribuire a formare il campione di visite ispettive non onerose (per impianti di potenza non superiore a 35 kW), secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 16.

Art. 16 Cadenza Ed Estensione Delle Ispezioni

1. Il Comune di Rieti effettua le ispezioni degli impianti con le seguenti tempistiche:
 - a) cadenza annuale per gli impianti con potenza al focolare maggiore o uguale a 35 kW;
 - b) cadenza biennale per gli impianti con potenza al focolare inferiore a 35 kW;
 - c) cadenza quadriennale per gli impianti assimilati agli impianti termici.
2. Il Comune di Rieti effettua le ispezioni presso tutti gli utenti che non hanno trasmesso la certificazione dell'impianto termico.
3. Gli impianti certificati sono assoggettati, a campione, a visita ispettiva (non onerosa per impianti di potenza non superiore a 35 kW) tendente ad accertare le osservazioni e raccomandazioni segnalate nel rapporto di controllo di efficienza energetica, ovvero la

veridicità delle dichiarazioni rese in sede di certificazione, affinché si proceda ai necessari adeguamenti.

4. L'insieme delle attività ispettive, di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, deve comunque riguardare, annualmente, almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza.

5. Il responsabile dell'impianto termico che intende sottoporre il proprio impianto ad ispezione può farne richiesta al Comune di Rieti. L'onere è definito in relazione alla potenza dell'impianto e deve essere corrisposto anche nel caso si tratti di impianto certificato.

6. Accordi particolari, orientati a pianificare le ispezioni, potranno essere ricercati con gli amministratori di condominio, le associazioni dei consumatori ed altre eventuali organizzazioni.

Art. 17 Visita Ispettiva Onerosa

1. Le ispezioni onerose sono disposte per tutti gli impianti non certificati o di potenza maggiore di 35 kW, anche se certificati.

2. Il Comune di Rieti invia l'avviso di ispezione con congruo anticipo rispetto alla data programmata, con nota indirizzata al titolare della fornitura di combustibile segnalato dalla società distributrice, ovvero all'occupante dell'immobile responsabile dell'impianto o al terzo responsabile.

3. Il destinatario dell'avviso di ispezione, se non direttamente responsabile dell'impianto, deve attivarsi per garantire la presenza del soggetto responsabile presso l'impianto o munirsi di apposita delega per sostituirlo, al fine di consentire l'ispezione.

4. L'avviso di ispezione riporterà i dati anagrafici dell'abitazione e del responsabile, la data e la fascia oraria dell'ispezione, conterrà il bollettino postale per il pagamento dell'onere previsto ed altre informazioni ritenute pertinenti.

5. (Solo per impianti di potenza non maggiore a 35 kW per i quali non sia pervenuto il rapporto di controllo tecnico conforme all'allegato G del D.lgs. 192/05 e s.m.i.) Qualora l'utente sia in possesso di certificazione riportante data antecedente all'invio dell'avviso di ispezione (ma comunque regolare nella tempistica di controllo), e tale modello non sia pervenuto all'ufficio competente, l'utente deve avvisare il manutentore che ha compilato il rapporto di controllo in questione, che è tenuto a consegnarlo all'ufficio entro il termine prescritto nell'avviso, senza ulteriori oneri a carico dell'utente; al manutentore che non abbia rispettato i termini prescritti per l'invio sarà applicata la sanzione di cui all'art. 35, comma 3.

6. Il responsabile dell'impianto è tenuto a consentire l'ispezione quale esecuzione di un pubblico servizio e ad esibire tutta la documentazione dell'impianto in suo possesso, nonché la ricevuta del versamento della tariffa prevista per l'ispezione. In caso di sua assenza può delegare un terzo a presenziare, purché questi abbia la maggiore età e le conoscenze necessarie alla conduzione dell'impianto.

7. Nel caso in cui il responsabile dell'impianto opponga reiterato rifiuto a consentire l'ispezione o si renda più volte irreperibile, fermo restando le eventuali responsabilità penali previste dall'art. 340 del Codice Penale, il Comune di Rieti provvederà all'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti e dal presente Regolamento.

8. Il responsabile dell'impianto, qualora fosse impossibilitato a consentire l'ispezione il giorno programmato, per motivi gravi e documentati, dovrà contattare il Comune di Rieti, almeno sette giorni prima della data fissata e richiedere un nuovo appuntamento.

9. L'ispettore incaricato della visita ispettiva riveste la qualifica di Pubblico Ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale. Egli ha l'obbligo di eseguire le operazioni di controllo sugli impianti termici secondo quanto previsto dalla normativa vigente operando nel rispetto delle condizioni di sicurezza. Qualora dette condizioni risultassero insufficienti, l'ispezione non sarà effettuata. Le attrezzature e strumentazioni impiegate devono essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla loro taratura. L'ispettore è tenuto, inoltre, a mostrare il tesserino di riconoscimento.

10. L'ispettore accerta l'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, attraverso l'esame dell'impianto e



l'esecuzione delle prove. Effettua, inoltre, tutti i controlli previsti dalla normativa vigente, in funzione della potenza dell'impianto in esame e segnala nel rapporto di prova tutte le situazioni riscontrate non conformi alla normativa vigente. Compila il libretto di impianto o di centrale nella apposita sezione e redige il modello di rapporto di prova sulla base della modulistica predisposta dal Comune di Rieti, in triplice copia. Una copia è trattenuta dall'ispettore, una dal responsabile dell'impianto che firma per ricevuta e provvede ad allegarla al libretto di impianto o di centrale, mentre la terza copia è inviata al Comune di Rieti.

Art. 18 Visita Ispettiva Non Onerosa

1. Le ispezioni degli impianti certificati e di potenza non maggiore di 35 kW sono programmate a campione, dando priorità agli impianti più vecchi, a quelli per i quali si abbia una maggiore indicazione di criticità, alla gestione delle raccomandazioni e delle osservazioni presenti nel rapporto di controllo di efficienza energetica ed avendo cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato.
2. Nessun onere tariffario è posto a carico del responsabile dell'impianto.
3. La procedura di effettuazione della visita ispettiva non onerosa è identica a quella prevista per la visita ispettiva onerosa, tranne che per il bollettino di pagamento.
4. Il destinatario dell'avviso d'ispezione relativo alla fornitura di combustibile destinata contrattualmente anche al riscaldamento degli ambienti, è tenuto a consentire il sopralluogo dell'ispettore incaricato dal Comune di Rieti, al fine di verificare la effettiva destinazione d'uso della fornitura, anche nel caso in cui il combustibile non alimenti un impianto termico soggetto ai controlli previsti dal presente Regolamento, secondo i criteri definiti all'art. 4.

Art. 19 Gestione Del Mancato Pagamento

1. Nel caso la tariffa prevista non fosse stata pagata all'atto dell'ispezione, l'utente avrà 30 giorni di tempo per effettuare il pagamento a mezzo bollettino postale e trasmettere al Comune di Rieti copia fotostatica della ricevuta del versamento con un mezzo che documenti l'avvenuta trasmissione.
2. Decorso il termine previsto al comma 1 con esito infruttuoso il Comune di Rieti provvederà ad iscrivere a ruolo il credito.

Art. 20 Prescrizione a Mettere a Norma L'impianto

1. Qualora a seguito dell'ispezione fosse accertata la mancata effettuazione delle manutenzioni e dei controlli dei parametri della combustione nei termini e con le modalità di legge previsti, o dovessero riscontrarsi anomalie rispetto a quanto disposto per i requisiti dell'impianto e/o per la sua conduzione, l'ispettore ne deve fare menzione nel modello di rapporto di prova.
2. L'ispettore rilascia al responsabile dell'impianto o al suo delegato la prescrizione a mettere a norma l'impianto unitamente alla scheda di comunicazione di avvenuta messa a norma, e assegna un termine temporale per la messa a norma. Il rapporto di prova e l'invito alla messa a norma sono firmati dall'ispettore e dal responsabile dell'impianto o dal suo delegato. Sarà cura dell'ispettore la trasmissione tempestiva di detta documentazione al Comune di Rieti.
3. Nel caso in cui il responsabile dell'impianto si rifiuti di firmare, il rapporto di prova e gli altri eventuali documenti saranno trasmessi al domicilio del responsabile dell'impianto con raccomandata A/R o notificati ai sensi della normativa vigente.
4. Qualora le irregolarità riscontrate riguardino aspetti relativi alla sicurezza, per cui il funzionamento dell'impianto potrebbe compromettere l'incolumità delle persone e/o animali o cose, anche nel caso in cui l'ispezione non sia stata effettuata per carenza di sicurezza, l'ispettore avvalendosi della procedura sopra definita, prescrive al responsabile dell'impianto il non utilizzo dello stesso ed assegna un termine di 30 giorni entro il quale portare a risoluzione i problemi evidenziati, dandone comunicazione tempestiva al Comune di Rieti, mediante l'invio della scheda di comunicazione di avvenuta messa a norma e della relativa relazione tecnica di

intervento o conformità. Il Comune di Rieti segnala tempestivamente tali situazioni agli Enti competenti, per i provvedimenti di rispettiva competenza a tutela della pubblica incolumità.

5. Fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti, eventuali situazioni di emergenza saranno gestite ricorrendo all'assistenza delle strutture preposte.

Art. 21 Comunicazione di Avvenuta Messa a Norma

1. La messa a-norma è comunicata al Comune di Rieti entro i termini previsti, esclusivamente mediante invio, a mezzo raccomandata A/R, della scheda di comunicazione di avvenuta messa a norma rilasciata in sede di ispezione dell'impianto o inviata dal Comune di Rieti secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 15 del presente Regolamento.

2. La messa a norma deve essere debitamente firmata dal responsabile dell'impianto per assunzione di responsabilità, nonché corredata da adeguata documentazione tecnica consistente nella dichiarazione di conformità o rapporto di controllo tecnico firmati e timbrati da un tecnico abilitato. La documentazione tecnica deve definire chiaramente i lavori eseguiti e la raggiunta conformità dell'impianto in oggetto.

3. Il Comune di Rieti potrà comunque procedere all'ulteriore ispezione degli impianti per i quali, entro il termine assegnato, è pervenuta la documentazione di avvenuta messa a norma.

Art. 22 Mancata Comunicazione di Avvenuta Messa a Norma

1. La mancata comunicazione al Comune di Rieti dell'avvenuta messa a norma dell'impianto entro il termine assegnato, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge e dal presente Regolamento.

2. Gli impianti che presentano anomalie e difformità che non riguardino l'esercizio e la manutenzione, per i quali non perverrà la comunicazione di avvenuta messa a norma, saranno segnalati periodicamente agli altri organismi competenti, in relazione alla tipologia di irregolarità riscontrata.

Art. 23 Mancato Raggiungimento dei Valori del Rendimento di Combustione

1. I generatori di calore per i quali durante le operazioni di ispezione, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli previsti dalla normativa e non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla data dell'ispezione, secondo la normativa vigente.

2. Ove il cittadino si avvalga della facoltà di richiedere, con oneri a proprio carico, una ulteriore ispezione dell'impianto da parte del Comune di Rieti, tale scadenza è sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze dell'ispezione. Tali generatori sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo.

3. La messa a norma o la sostituzione del generatore è comunicata al Comune di Rieti, secondo la procedura definita all'art. 21 del presente Regolamento, fermo restando altri eventuali obblighi previsti.

TITOLO V Oneri Del Servizio

Art. 24 Oneri Per La Certificazione e per l' Ispezione

1. La procedura per la determinazione del piano tariffario è improntata ad un'analisi reale dei costi sostenuti per lo svolgimento del servizio, escludendo ogni finalità lucrativa e/o economica-speculativa, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 6 del presente Regolamento.

2. Il piano tariffario tiene in conto la necessità di garantire misure di compensazione a favore dei cittadini-utenti economicamente svantaggiati, istituendo un fondo speciale destinato alla compensazione delle spese sostenute per le attività disciplinate dal presente regolamento a favore di utenze economicamente svantaggiate.

3. Ai fini dell'individuazione della fascia di clienti finali in condizioni di disagio economico da ammettere ad agevolazione, sotto forma di compensazione della spesa sostenuta per le attività disciplinate da questo regolamento, si utilizza l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, che rappresenta uno strumento ampiamente utilizzato sul territorio nazionale per l'accesso a prestazioni sociali e assistenziali;

4. Per quanto riferito al comma precedente, il settore Servizi Sociali del Comune di Rieti comunica annualmente all'ufficio competente al servizio di controllo e verifica impianti termici un elenco delle domande presentate nell'ambito di applicazione del D.M. 28/12/2007.

5. Eventuali eccedenze del fondo speciale istituito al comma 2 sono utilizzate esclusivamente per iniziative volte al sostegno degli utenti economicamente svantaggiati per attività di alto valore sociale legate al servizio impianti termici.

6. Il piano tariffario di gestione del servizio comprende quindi due voci:

- a) parte derivante dalla ripartizione degli oneri di controllo e verifica;
- b) parte destinata ad alimentare il fondo speciale di cui all'art. 6.

7. la parte b) viene determinata come indicato nell'allegato B al presente regolamento, sia per quanto riguarda l'onere aggiuntivo sul costo del "bollino verde", calcolato in modo da non far pagare agli utenti di cui al comma 2 del presente articolo, sia per quanto riguarda il calcolo della tariffa agevolata per le operazioni di verifica, agevolazione mutuata dal D.M. 28/12/2007 con uno sconto pari al 20% della tariffa.

8. Per l'anno 2011 le percentuali di aumento della parte B della tariffa sono indicate nell'allegato B; secondo quanto comunicato annualmente dal settore Servizi Sociali tali percentuali sono eventualmente aggiornate dal servizio impianti termici.

9. Il piano tariffario indica, differenziando per potenza ed età di installazione dell'impianto termico come definito all'art. 3, le tariffe derivanti da:

- a) attività di certificazione, determinata da criteri di equa ripartizione tra gli utenti finali, in riferimento alle ispezioni non onerose sugli impianti e all'attività di accertamento documentale dei rapporti di controllo di efficienza energetica, nonché altri eventuali oneri gestionali;
- b) attività di ispezione, basata su criteri di valutazione oggettiva degli oneri necessari all'espletamento delle attività previste per il singolo impianto, differenziato per potenza, nonché altri eventuali oneri gestionali.

10. Lo specchio complessivo degli oneri è riportato nell'allegato "B" del presente Regolamento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.



TITOLO VI Formazione, Informazione, Partecipazione e Collaborazione

Art. 25 Attività Formative

1. Il Comune di Rieti promuove l'aggiornamento del circuito professionale e la formazione di nuovi operatori per lo sviluppo e la qualificazione del servizio, con particolare attenzione all'efficienza energetica e all'installazione e manutenzione degli impianti termici.
2. Il Comune di Rieti provvede alla formazione di esperti qualificati e indipendenti da impiegare nel sistema degli accertamenti e delle ispezioni impiantistiche.

Art. 26 Attività Informative

1. Il Comune di Rieti provvede all'attività di sensibilizzazione, informazione ed assistenza all'utenza ed ai tecnici del settore relativamente alle attività di certificazione, accertamento ed ispezione degli impianti termici, così come previsto all'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 27 Tavolo Tecnico Per Gli Impianti Termici

1. Il presente Regolamento istituisce il Tavolo Tecnico per gli impianti termici.
2. Il Tavolo è costituito da un rappresentante per ciascuna Associazione degli Impiantisti Manutentori di impianti termici e ambientaliste presente nel territorio provinciale e aderenti al protocollo di intesa, da due rappresentanti delegati della Provincia di Rieti e da due Rappresentanti delegati del Comune di Rieti, ed un rappresentante delegato degli organismi di verifica esterni eventualmente incaricati. E' presieduto a rotazione dagli Enti Provincia e Comune, che lo convocano su richiesta di uno degli aventi titolo alla partecipazione. In assenza di specifiche convocazioni, si riunisce due volte l'anno.
3. Il Tavolo ha i seguenti obiettivi:
 - a) l'elaborazione e l'aggiornamento dello schema di corretta compilazione degli allegati F e G;
 - b) la definizione e l'aggiornamento delle procedure;
 - c) la definizione e l'aggiornamento di altri aspetti ritenuti pertinenti;
 - d) l'emissione di pareri su specifici quesiti posti dalla Consulta di cui al successivo art. 28.
4. Le indicazioni emerse dal Tavolo rappresentano pareri consultivi non vincolanti per gli Enti e per la Consulta.
5. Non sono previsti compensi di alcun tipo ai partecipanti al Tavolo.

Art. 28 Consulta Per Gli Impianti Termici

1. Il presente Regolamento istituisce la Consulta per gli impianti termici.
2. La Consulta è costituita da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni dei Consumatori e delle Associazioni Ambientaliste che operano nel territorio della Provincia di Rieti, da un rappresentante delegato dalla Provincia di Rieti, un Rappresentante delegato dal Comune di Rieti e un rappresentante delegato dalla Camera di Commercio di Rieti. E' presieduto a rotazione dagli Enti Provincia e Comune, che lo convocano su richiesta di uno degli aventi titolo alla partecipazione. In assenza di specifiche convocazioni, si riunisce due volte l'anno.
3. La Consulta ha il compito di individuare procedure che consentano il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa in fatto di contenimento di consumi di energia, di tutela dell'ambiente e di raggiungimento della sicurezza degli impianti termici.
4. La Consulta svolge altresì attività di controllo ed aggiornamento delle tariffe, secondo i principi dichiarati all'art. 24, limitatamente alla parte derivante dalla gestione del servizio, rimanendo in carica all'Amministrazione aggiornare la parte b della tariffa con le modalità previste all'art. 24, comma 7.
5. Compito della Consulta è l'attività di conciliazione ed arbitrato fra le parti, in caso di contenziosi che potessero aprirsi fra i diversi attori del presente Regolamento, ivi compreso il

riscontro delle capacità tecnico-professionali (iscrizione alla CCIAA) dei manutentori esercitanti sul Territorio.

6. la Consulta richiede parere al Tavolo di cui al precedente art. 27 per esaminare problematiche squisitamente tecniche.

7. Le indicazioni emerse dalla Consulta rappresentano pareri consultivi da sottoporre ad approvazione dei singoli Enti, per quanto di competenza.

8. Non sono previsti compensi di alcun tipo ai partecipanti alla Consulta.

Art. 29 Rapporti Con Enti Locali e Altre Strutture Pubbliche

1. Gli Enti firmatari del protocollo di intesa ricercano accordi con Enti e strutture pubbliche preposte ai controlli in materia di impianti termici.

2. I Vigili del Fuoco, la A.S.L., l'I.S.P.E.S.L., secondo quanto previsto dal presente Regolamento, saranno messi a conoscenza delle irregolarità riscontrate nell'espletamento del servizio, per le parti di rispettiva competenza.



TITOLO VII Affidamento Del Servizio

Art. 30 Soggetti preposti al servizio

1. L'attività di ispezione e formazione ed aggiornamento del catasto degli impianti potrà essere affidato o ad un organismo esterno o direttamente gestito dall'Ente.

2. Dovrà essere istituito, in ogni caso, uno specifico servizio interno all'Ente Competente con funzioni di coordinamento e di gestione di quanto previsto nel presente regolamento.

3. Nel caso di affidamento ad organismo esterno esso dovrà avvenire secondo quanto indicato dall'art. 12 comma 1 del D.lgs. 192/05 e s.m.i., e delle disposizioni di cui all' Allegato L allo stesso decreto, relativamente ai requisiti necessari, ai sensi della normativa vigente. L'attività viene affidata con apposita convenzione come da punto 13 dell'Allegato L al D.lgs. 192/05 mentre i rapporti con il soggetto gestore sono regolati da convenzione o contratto di servizio approvato dalla Giunta, che dovrà obbligatoriamente prevedere una forma assicurativa congrua al servizio reso. L'attività di ispezione e formazione del catasto sarà eventualmente svolta dal gestore con organizzazione di mezzi e personale proprio.

4. Nel caso di gestione diretta dell'attività ispettiva l'Ente individuerà tra il personale dipendente personale tecnico (Ingegneri o Periti Industriali), appartenenti alla categoria D, cui affidare l'incarico di ispettore; i requisiti che tale personale dovrà perentoriamente possedere sono (in alternativa):

a) documentata professionalità acquisita attraverso specifici corsi effettuati presso L'Ente Nazionale Energia e Ambiente (ENEA) nel capo del contenimento e del risparmio energetico (corsi da ispettore per impianti termici o corsi da responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia – Energy Manager) ai sensi della L. 10/91 e s.m.i.;

b) documentati e specifici corsi riconosciuti dalle Regioni per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i.;

c) provata e documentata esperienza per almeno tre anni sulla materia del presente regolamento.

5. Il possesso di più elementi di cui al comma precedente costituisce titolo preferenziale nella scelta dell'ispettore; l'Ente provvede a stipulare con primari istituti assicurativi specifica polizza per responsabilità civile, nonché prevede forme compensative per il personale incaricato.

6. Il servizio ispettivo istituito all'interno dell'Ente avrà rapporti diretti con l'eventuale organismo esterno incaricato in maniera sinergica, anche come tutor del personale dell'organismo stesso, ai sensi degli art. 7 e 25 del presente regolamento.

7. Indipendentemente dalla tipologia del servizio reso, l'Ente responsabile relaziona alla Consulta di cui all'art. 28 sulle operazioni svolte nel corso delle attività di controllo, ispezione e aggiornamento dei dati.

Art. 31 Organismo Esterno

1. Gli enti, ai sensi della normativa vigente, possono svolgere i compiti assegnati avvalendosi di un Organismo Esterno.

2. L'Organismo Esterno deve essere in possesso dei seguenti requisiti, oltre quelli individuati al precedente articolo:

a) il personale direttivo e quello incaricato di eseguire le operazioni di verifica non può ricoprire il ruolo né di progettista, di fabbricante, di fornitore o di installatore delle caldaie e degli apparecchi che controllano, né di mandatario di una di queste persone. Queste figure non possono intervenire né direttamente né in veste di mandataria nella progettazione, fabbricazione, commercializzazione o manutenzione di caldaie ed apparecchi per impianti di riscaldamento;

b) il personale direttivo e quello incaricato di eseguire le operazioni di verifica non può essere fornitore di energia per impianti di riscaldamento, né il mandatario di una di queste persone;

c) la struttura ed il personale incaricato devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integrità professionale e competenza tecnica e non devono essere condizionati da pressioni ed incentivi, soprattutto di ordine finanziario, che possano influenzare il giudizio o i risultati del controllo, in particolare se provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche;

d) la struttura deve disporre dei mezzi necessari per assolvere adeguatamente ai compiti tecnici ed amministrativi connessi con l'esecuzione delle verifiche, deve altresì avere a disposizione il materiale necessario per le verifiche straordinarie;

e) Il personale incaricato deve possedere i requisiti consistenti in una buona formazione tecnica e professionale, almeno equivalente a quella necessaria per l'installazione e manutenzione delle tipologie di impianti da sottoporre a verifica oltre ad una conoscenza soddisfacente delle norme relative ai controlli da effettuare ed una pratica sufficiente di tali controlli nonché la competenza richiesta per redigere gli attestati, i verbali e le relazioni che costituiscono la prova materiale dei controlli effettuati;

f) il personale incaricato delle verifiche deve avere garantita l'indipendenza nello svolgimento delle suddette attività. La remunerazione di ciascun ispettore non deve dipendere né dal numero delle verifiche effettuate né dai risultati che ne derivano;

g) l'Organismo Esterno deve essere in possesso di una polizza di responsabilità civile, a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato in base alla legislazione vigente o si tratti di un organismo pubblico. Esso è tenuto, inoltre, al segreto professionale.

3. Un rappresentante dell'Organismo Esterno partecipa al Tavolo Tecnico per gli impianti termici.

Art. 32 Affidamento All'organismo Esterno

1. L'Ente, accertati i requisiti di cui all'art. 30 e 31, può affidare ad un Organismo Esterno le funzioni e i compiti di cui all'art. 7 del presente Regolamento, fatta eccezione per la gestione dell'attività sanzionatoria che resta funzione e compito esclusivo del Comune.

2. L'affidamento ad un Organismo Esterno è disposto secondo le modalità previste dalla Legge e nel rispetto dei principi sanciti nelle finalità e nella natura del servizio, attraverso la stipula o aggiornamento di un regolare contratto che specifica le funzioni ed i compiti trasferiti, gli obblighi derivanti dall'attuazione del contratto, i casi di decadenza dell'affidamento e le eventuali penali.

3. Per effetto dell'affidamento all'Organismo Esterno le modalità operative previste nel presente Regolamento che fanno riferimento all'Ente, limitatamente alle funzioni ed ai compiti trasferiti all'Organismo Esterno, devono intendersi correttamente riferiti a quest'ultimo.

4. I rapporti con le Associazioni dei Consumatori, le Associazioni degli Impiantisti e Manutentori di Impianti Termici e Ambientaliste sono gestite comunque dall'Ente.

5. L'Organismo Esterno gode di ampia facoltà organizzativa per il conseguimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza posti alla base del servizio, purché non in contrasto con le norme vigenti e con le disposizioni dettate dal presente Regolamento, in sinergia comunque con l'ufficio competente dell'Ente.

Art. 33 Obblighi Dell'organismo Esterno

1. L'Organismo Esterno svolge i compiti e le funzioni demandate nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia, esonerando l'Ente da qualsiasi responsabilità, amministrativa o civile, relativamente a danni che potrebbero essere arrecati all'utenza, imputabili all'organizzazione dell'attività, all'operatore, oppure al cattivo funzionamento degli strumenti utilizzati durante le operazioni di ispezione.

2. Nell'espletamento dei compiti e delle funzioni demandate l'Organismo Esterno si impegna al rispetto e all'applicazione del presente Regolamento, della normativa vigente in materia di impianti termici e di tutte le procedure e le modalità concordate con L'Ente, con particolare riguardo alla qualificazione individuale dei tecnici che operano direttamente presso gli impianti dei cittadini.

3. L'Organismo Esterno deve conservare i requisiti previsti e rispettare tutte le disposizioni che l'Ente vorrà impartire.

4. L'Organismo Esterno deve segnalare agli utenti degli impianti e agli organismi che hanno competenza, le anomalie riscontrate nel corso dell'espletamento dell'attività demandata, secondo i criteri definiti nel presente Regolamento.

5. L'Organismo Esterno deve comunicare all'Ente tempestivamente e comunque in tempo utile per l'attivazione del procedimento sanzionatorio, secondo la normativa vigente, i nominativi dei responsabili degli impianti da sanzionare e le circostanze per cui vanno sottoposti a sanzione.

6. L'Organismo Esterno deve comunicare all'Ente tempestivamente e comunque in tempo utile per l'attivazione del procedimento di iscrizione a ruolo, i nominativi dei responsabili degli impianti sottoposti a visita ispettiva onerosa che non hanno provveduto al pagamento della tariffa prevista, secondo quanto stabilito all'art. 19 del presente Regolamento.

7. L'Organismo Esterno verifica costantemente e, in caso di discordanza, relaziona all'Ente, in merito ai costi e ai ricavi derivanti dallo svolgimento dell'attività demandata.



Art. 34 Attività Di Controllo Sull'organismo Esterno

1. L'Ente vigila sulle attività svolte dall'Organismo Esterno e, in particolare, può:

a. effettuare accertamenti sia documentali che sugli impianti;

b. avere accesso a tutti gli atti prodotti dall'Organismo Esterno e prendere parte alle ispezioni che i tecnici incaricati effettuano sugli impianti;

c. effettuare campionature presso l'utenza, finalizzate ad accertare il grado di efficienza, professionalità e correttezza profusi nello svolgimento delle attività.

2. Al decadere di uno o più requisiti previsti per l'Organismo Esterno o al mancato rispetto della normativa, del presente Regolamento o di eventuali contratti di servizio, l'Ente prescrive il ripristino delle condizioni stabilite.

3. La reiterata inosservanza delle prescrizioni, di cui al comma 2, comporta la revoca dell'affidamento.

4. L'ufficio competente dell'Ente, al termine della stagione invernale, predisponde una relazione completa sull'attività svolta dall'organismo esterno, e ne porta a conoscenza la Consulta di cui all'art. 28.



TITOLO VIII Attività Sanzionatoria

Art.35 Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, le violazioni definite ai successivi commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
2. Per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'art. 10 del presente Regolamento e più precisamente:
 - a) della tenuta del libretto di impianto o di centrale e dei relativi allegati, presso l'edificio in cui è collocato l'impianto;
 - b) della consegna del libretto, ad opera del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, al responsabile subentrante;
 - c) dell'invio della scheda identificativa dell'impianto;
 - d) della comunicazione dell'assunzione o revoca della terza responsabilità e/o la consegna della documentazione inerente l'impianto all'eventuale subentrante;
 - e) della comunicazione dell'assunzione o revoca dell'incarico di amministratore di condominio e/o la consegna della documentazione inerente l'impianto all'eventuale subentrante.
3. Per il mancato invio del rapporto di controllo redatto secondo l'Allegato F o G nei tempi stabiliti dall'art. 13, comma 6;
4. Per compilazione errata o incongruente del modello; in questo caso il provvedimento sarà anche discusso dalla Consulta.
5. Per il mancato invio nei tempi stabiliti della scheda di comunicazione di avvenuta messa a norma, corredata dalla prevista documentazione tecnica.
6. Per l'incapacità di esercire l'impianto, definita dall'art. 17 del presente Regolamento, da parte del delegato a presenziare all'ispezione.
7. Per la mancata comunicazione, ad opera delle aziende fornitrici di combustibili, dei dati necessari all'aggiornamento del catasto degli impianti termici, secondo le modalità previste all'art. 12 del presente Regolamento.
8. Per il reiterato rifiuto a consentire l'ispezione o la ripetuta non comunicata assenza in occasione dell'ispezione. Tale inosservanza, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 164/2000, comporta, inoltre, la richiesta della sospensione della fornitura agli impianti, rivolta dall'Ente alle società distributrici di gas naturale.
9. L'inosservanza dell'obbligo del responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici di mantenere in esercizio e di provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione sugli impianti secondo le Leggi vigenti, è punita secondo quanto previsto all'art. 15, comma 5, del D.lgs. 192/05 e s.m.i., ovvero con la sanzione amministrativa non inferiore ad Euro 500,00 e non superiore ad Euro 3.000,00. L'avvio immediato della procedura sanzionatoria senza diffida preliminare può essere disposto in caso di inadempienze nella manutenzione e conduzione degli impianti termici, fermo restando l'obbligo di eliminare le irregolarità entro il termine assegnato.
10. L'inosservanza dell'obbligo dell'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti termici di eseguire dette attività a regola d'arte e di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conforme alla tipologia e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al responsabile dell'impianto stesso, è punita secondo quanto previsto all'art. 15, comma 5, del D.lgs. 192/05 e s.m.i., ovvero con la sanzione amministrativa non inferiore ad Euro 1.000,00 e non superiore ad Euro 6.000,00. Tale infrazione comporta la segnalazione del caso alla Consulta per i relativi provvedimenti, e la segnalazione da parte dell'Ente alla C.C.I.A.A. come disposto all'art. 15, comma 6, del D.lgs. 192/05 e s.m.i.

11. La riscontrata non conformità alle norme vigenti, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 164/2000 comporta anche la richiesta della sospensione della fornitura di combustibile agli impianti, rivolta dall'Ente alle società distributrici di gas naturale.

12. L'eventuale inosservanza di obblighi non espressamente definiti nel presente Regolamento, saranno sanzionati facendo riferimento alla specifica normativa vigente o all'art. 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000.

TITOLO IX Disposizioni Transitorie E Finali

Art. 36 Disposizioni

1. All'atto dell'approvazione del presente Regolamento le funzioni ed i compiti relativi al servizio verifiche impianti termici risultano a carico dell'Ufficio Ambiente.

2. Le dichiarazioni di avvenuta manutenzione presentate all'Ente Competente ai sensi della normativa preesistente nell'ambito della campagna di controllo degli impianti termici mantengono la loro validità per il periodo di riferimento.

3. La Commissione di Vigilanza istituita con il protocollo di intesa viene sostituita dalla Consulta entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento; entro i successivi 30 giorni dell'insediamento della Consulta i soggetti interessati propongono all'Ente che ne assume la presidenza i nominativi dei referenti il Tavolo Tecnico.

4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento l'Ufficio Competente provvede alla predisposizione della modulistica e degli schemi necessari per la concreta applicazione, nel rispetto delle normative vigenti e di quanto disposto dal presente Regolamento e suggerito dalla Consulta e dal Tavolo Tecnico. La modulistica e gli schemi saranno approvati con determinazione Dirigenziale.

5. Per quanto non specificamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia di impianti termici.

Alla Amministrazione Comunale di Rieti
 IV Settore
 Pianificazione e Gestione del Territorio
 Ufficio Ambiente
 Viale Morroni n° 28
 02100 - Rieti

Modello nota di consegna rapporti di controllo tecnico :

N°	Cognome	Nome	Comune	Modello G	Modello F	Altro	Bollino Verde	Versamento
1						(1)	x	
2						(2)		6,00
4								
5								

* specificare : es. nuova istallazione- sostituzione – controllo straordinario- controllo ordinario

Cognome e Nome Tecnico	Ditta	Timbro	Firma

Attestazione di avvenuta consegna rapporti all'Ente

Ente	Data	Timbro/Ente	Firma /Urp
Amministrazione Comunale di Rieti			



ALLEGATO "B" DEL REGOLAMENTO

VERIFICA IMPIANTI TERMICI
Comune di Rieti

Letture della tariffa	Impianto con potenza nominale < 35 kW (biennale)		Impianto con potenza nominale tra 35 e 116,3 kW		Impianto con potenza nominale tra 116,3 e 350 kW		Impianto con potenza nominale > 350 kW	
	Certificati	Non Certificati	Certificati	Non Certificati	Certificati	Non Certificati	Certificati	Non Certificati
Descriz. della tariffa	Verifica su almeno il 5% dei modelli presentati. (*)	Installazione generatore > < 8 anni. Verifiche a tappeto (minimo 5%)	Verifica su almeno il 5% dei modelli presentati. (*)	Verifiche a tappeto (minimo 5%)	Verifica su almeno il 5% dei modelli presentati. (*)	Verifiche a tappeto (minimo 5%)	Verifica su almeno il 5% dei modelli presentati. (*)	Verifiche a tappeto (minimo 5%)
Parte A	€ 5,00	€ 92,00	€ 90,00	€ 110,00	€ 120,00	€ 135,00	€ 160,00	€ 270,00
Parte B (*)	€ 0,30	€ 0,97	€ 0,95	€ 1,16	€ 1,28	€ 1,42	€ 1,68	€ 2,84
Totale	€ 5,30	€ 92,97	€ 90,95	€ 111,16	€ 121,28	€ 136,42	€ 161,68	€ 272,84

(*) = ogni anno, fermo restando la priorità per quelli che presentano situazioni di criticità o vetustà fino a coprire il 100% degli impianti.

(*) = parte dell'onere destinato ad alimentare il fondo speciale di cui all'art. 24, comma 2, del regolamento.

Gli stessi modelli dovranno pervenire alle amministrazioni rispettando le scadenze a partire dall'ultimo controllo:

-12 mesi per impianti superiori a 35 kW

-24 mesi per impianti fino a 35 kW ed età di installazione superiore ad 8 anni o a camera aperta

-48 mesi per impianti fino a 35 kW ed età di installazione inferiore ad 8 anni.

Gli impianti non certificati, presentando spessi di gestione maggiori, hanno costo maggiore.

La parte B per il bolliino verde viene calcolata come di seguito

a parte A della tariffa bolliino verde

T totale degli impianti sul territorio

E totale degli impianti di competenza di utenti di cui all'art. 24, comma 2, del regolamento

x = moltiplicatore per la parte di utenti non compresa all'art. 24, comma 2, del regolamento

b = parte B della tariffa

$$x = \frac{E}{T}$$

$$b = x \cdot a$$

Per l'anno 2011 si ha

T	21000
E	1000
x	5,0%

La parte B per le verifiche, escluso quindi il calcolo del bolliino verde, viene calcolata come sotto indicato

a parte A della tariffa

T totale degli impianti sul territorio

E totale degli impianti di competenza di utenti di cui all'art. 24, comma 2, del regolamento

c moltiplicatore per la parte di utenti non compresa all'art. 24, comma 2, del regolamento

x percentuale di aumento degli utenti di cui sopra, pari a (c-1)%

b parte b della tariffa, pari ad (a*x)

Deve Essere

$$T \cdot P = E \cdot (0,8 \cdot P) + (T - E) \cdot (c \cdot P)$$

che sviluppata da

da cui

$$x = c - 1$$

$$c = \frac{T - 0,8 \cdot E}{T - E}$$

per l'anno 2011 x = 1,1%



COA

COA

ALLEGATO "C" AL REGOLAMENTO

Modalità presentazione rapporto di controllo tecnico per impianti termici. Modelli F e G.

(procedura valida per tutti i manutentori)

I modelli F e G da utilizzare in modo esclusivo a far data dal 01-09-2010 sono stati predisposti vista la normativa di riferimento, (D.lg. 192/05 ,D.lg. 311/06 e D.M. 37/08) e il protocollo d'intesa sottoscritto, anche considerata la necessità di uniformare i modelli F e G (rapporto di controllo tecnico) al fine di evitare di compromettere una corretta interpretazione, velocizzare l'informatizzazione degli stessi e di aggiornare detti modelli al D.M. 37/08.

La Consegna del modello deve essere effettuata esclusivamente dal tecnico manutentore all'ente competente deputato per la formazione del catasto degli impianti termici e per l'espletamento della attività ispettiva, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 6 del Regolamento, e accompagnata da allegata nota di consegna, in modo da evitare che il visto arrivare dell'Ente si sovrapponga allo stampato del modello.

Si ricorda che il "bollino verde" è applicabile solo sul modello G e deve essere apposto solo dai manutentori aderenti al progetto bollino verde e con le seguenti modalità:

- quello con la dicitura **M** (madre) sulla copia da inviare alla Amministrazione.
- quello con la dicitura **F** (figlia) sulla copia utente.

Modalità presentazione rapporto di controllo tecnico per impianti termici. Modelli F e G in Formato digitale

(procedura valida per i manutentori aderenti al progetto bollino verde e aderenti alle associazioni di categoria Confartigianato-C.N.A. U.P.A sottoscrittrici del protocollo d'intesa)

Tale procedura è resa obbligatoria a far data dal 01-01-2011 con le modalità che saranno conseguentemente stabilite nel Tavolo Tecnico.

La Consulta prima della entrata in funzione di tale procedura fornirà il software per le funzioni specifiche degli installatori e manutentori ed attuerà uno specifico corso di formazione per le modalità di utilizzo e di invio dei rapporti all'Ente.

